



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-451114

protocollo@pec.comune.chiesainvalmalenco.gov.it

ORDINANZA N. 30

Chiesa in Valmalenco, 21 agosto 2020

Prot. N. 3946

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTO la domanda presentata prot. 3944 del 21/08/2020 dal sig Bagliolo Michele, titolare del permesso di costruire n°42/2019 del 16/10/2019, intesa ad ottenere la chiusura temporanea al transito di un tratto di Via Sampietro (nel tratto compreso tra Via Roma e Contrada Sasso), dal giorno 25 agosto 2020 alle ore 08:00 al giorno 26 agosto 2020 alle ore 12:00, per l'esecuzione dei lavori di allaccio all'acquedotto e alla pubblica fognatura, autorizzati dall'Ufficio Tecnico con provvedimento n. 3387 del 21/07/2020;

RAVVISATA la necessità e accolta la richiesta, di adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la chiusura temporanea al transito veicolare della Via Sampietro, nel tratto compreso tra Via Roma e Contrada Sasso, dalle ore 08.00 del 25 agosto 2020 alle ore 12:00 del 26 agosto 2020, al fine di consentire lo svolgimento delle opere suddette.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea chiusura del traffico;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada - D.lgs. n. 285/1992- e dal regolamento di esecuzione del codice della strada -DPR n. 495/1992 e s.m.i., in particolare su via Roma e via Marconi;
- prevedere percorsi in sicurezza per i pedoni;
- provvedere alla immediata riapertura della carreggiata al termine lavori.

Si dia notizia della presente ordinanza mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale e con la pubblicazione sull'albo pretorio on line sul sito del comune di Chiesa in Valmalenco.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
(Comm. Agg. Tiziano Rama)



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**